ASSOLOMBARDA

Decreto flussi

Cos'è?

Il Decreto Flussi è la norma attraverso la quale lo Stato italiano stabilisce il numero di lavoratori (c.d quote) provenienti dall'estero che possono far ingresso nel nostro paese per motivi di lavoro e ne stabilisce le modalità di ingresso.

In particolare, con le quote vengono ripartiti gli ingressi disponibili per:

- lavoro subordinato
- lavoro autonomo
- lavoro stagionale

Decreto flussi

Procedura

L'Azienda che intende assumere un lavoratore straniero tramite il Decreto Flussi, deve inoltrate un'appositadomanda telematica allo Sportello Unicoper l'Immigrazione competente, munendosi di indirizzo PEC.

La precompilazione

Al fine di rendere il procedimento più agevole, è possibile accedere al Portale Servizi ALI del Ministero dell'Interno, per laprecompilazione delle domandedi nulla osta al lavoro. Questa procedura consente ai datori di lavoro di inserire anticipatamente le informazioni richieste, consentendone il salvataggio. Ciò permette di ridurre il rischio di errori nella compilazione nonché l'inoltro tempestivo delle richieste durante le date stabilite per la presentazione ufficiale delle domande (c.d. "click day").

Per accedere alla precompilazione delle domande il datore di lavoro dovrà:

1. registrarsi sul Portale informatico dedicato (ALI) tramite SPID oppure CIE;

2. compilare la propria domanda selezionando il modello predisposto in relazione alla tipologia di lavoro indicata dal Decreto Flussi (es. stagionale, subordinato, ...).

N.B. I datori di lavoropossono presentare come utenti privati fino a un massimo ditre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità del decreto flussi.

Documentazione

Per l'inoltro della domanda di nulla osta, l'Azienda dovrà trasmettere la seguente documentazione:

complete generalità del datore di lavoro e del lavoratore;
il trattamento retributivo e assicurativo da applicare al rapporto di lavoro;
proposta del contratto di lavoro;
documentazione relativa all'idoneità alloggiativa per il lavoratore straniero, sottoscritta con firma digitale;
impegno di comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro sottoscritta mediante firma digitale;
asseverazione sottoscritta mediante firma digitale in conformità all'articolo 24-bis del T.U.I.

Verifiche

Una volta effettuato l'accesso al Portale ALI e selezionato il modello di domanda che si intende compilare, icontrolli di veridicità sulle dichiarazioni fornitedagli utenti saranno effettuati dalle amministrazioni competenti all'accesso alla precompilazione.

Se la verifica ha esito favorevole, il datore di lavoro riceverà un codice di attivazione della domanda all'indirizzo PEC fornito. Inserendo il codice di attivazione, il richiedente potrà accedere al modello di domanda, che sarà, a questo punto, già parzialmente precompilato.

N.B.:La richiesta sarà considerata irricevibile qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro abbia presentato una domanda di nulla osta al lavoro e, al termine della procedura, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

Click days

Nei giorni e negli orari prestabiliti, il portale ALI viene attivato per l'invio ufficiale delle domande.Queste vengono accettate in base all'ordine cronologico di invio, fino al raggiungimento del numero massimo di quote disponibili per ciascun settore o categoria lavorativa. Per questo motivo, è utile che i datori di lavoro si preparino in anticipo precompilando le domande.

Nel caso in cui l'istanza non rientrasse nel numero di quote disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro riceverà una notifica sul portale ALI. Qualora dovessero esser rese disponibili nuove quote, e il datore di lavoro dovesse procedere ad un nuovo inoltro della domanda, quest'ultimo potrà avvalersi dei dati presentati e salvati in fase di precedente precompilazione.

Istruttoria

Inviata correttamente la domanda, lo Sportello Unico,entro 60 giornidalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso, acquisito telematicamente il parere della Questura e dell'Ispettorato del Lavoro competenti, e in assenza di elementi ostativi,rilascia il nulla osta(che ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio).Nel caso in cui la Questura e l'ITL, decorsi 60 giornigiorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso, non esprimano un parere sull'istanza, il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul portale ALI.

Il nulla osta vienetrasmesso per via telematica agli uffici consolari italiani del paese di origine, o di stabile residenza del lavoratore straniero,che potrà quindi presentare domanda di rilascio del visto di ingresso.

Conferma del datore di lavoro

Quando il Ministero degli Affari Esteri conclude gli accertamenti sulla domanda di visto del lavoratore, il datore di lavoro riceverà una PEC conla richiesta di confermare, entro 7 giorni, l'intenzione di assumere.

In assenza di conferma la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, qualora già rilasciato, viene revocato.

In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di origine o residenza dello straniero,rilascia il visto di ingresso entro 30 giorni dalla richiesta.

Contratto di soggiorno

Entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale,il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno. La sottoscrizione avviene mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale, senza più recarsi presso lo Sportello Unico.Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale(art. 22 comma 6-bis TU).Il contratto di soggiorno, entro otto giorni dalla firma, deve essere trasmesso in via telematica dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Il lavoratore straniero potrà procedere alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Decreto flussi

Verifica di indisponibilità

Il datore/la datrice di lavoro che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con una persona straniera residente all'estero,prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura,deve verificare presso il Centro per l'impiego competente che non vi siano altri lavoratori e lavoratrici già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore o la lavoratrice che si trova all'estero.

In presenza di lavoratori disponibili per la richiesta, il Centro per l'Impiego invia al datore di lavoro i nominativi dei candidati per procedere alla selezione.La verifica si intende compiuta, e pertanto sarà possibile procedere con la domanda di nulla osta:

- se il candidato non risultasse essere idoneo per il lavoro ovvero;

- se il candidato non si presentasse al colloquio entro 20 giorni dalla richiesta senza giustificato motivo.

N.B: il verificarsi di queste due circostanze dovrà risultare da un'autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta.

- se, entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro, il Centro per l'Impiego non dovesse notificare la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.

Decreto flussi

Idoneità alloggiativa

Con l'espressione "idoneità alloggiativa" ci si riferisce alla conformità di un'abitazione agli standard e ai requisiti stabiliti dalle autorità locali o nazionali per garantire condizioni di sicurezza e salute agli inquilini.

La domanda di idoneità viene fatta al Comune competente, che valuta e rilascia la certificazione in riferimento ai parametri del Decreto ministeriale 05/07/1975.Il certificato ha validità illimitata, a meno che nel tempo non si modifichino le caratteristiche dell'alloggio.

In genere, in presenza di documentazione corretta e completa, il certificato viene rilasciato dal Comune dopo tre o quattro settimane dalla richiesta.

Decreto flussi

Asseverazione

L’asseverazione è un documento con cui i professionisti indicati all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o le organizzazioni datoriali, attestano il rispetto dei requisiti contrattuali previsti dalla normativa vigente per l'assunzione di lavoratori stranieri e la congruità del numero di richieste presentate. Inoltre, le verifiche valutano la solidità economica dell'azienda, la sua situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale, il fatturato, il numero di dipendenti e la natura dell'attività svolta.